
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 DEL 04/03/2025

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DI UNA FASE CONOSCITIVA E LA PREDISPOSIZIONE DI UN APPOSITO AVVISO PUBBLICO AL FINE DI VALUTARE L'INTERESSE DEGLI UTENTI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE A COSTITUIRE UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE.

L'anno duemilaventicinque e questo giorno quattro del mese di Marzo alle ore 18:00 nel Palazzo Comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

All'avvio della trattazione della proposta in oggetto risultano presenti:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
BARONCELLI DAVID	Sindaco	x	
BORRI ELENA	Vice Sindaco	x	
BAGNI TIBERIO	Assessore	x	
GIUNTINI PAOLO	Assessore	x	
GRASSI ANNA	Assessore	x	
FONTANI ROBERTO	Assessore	x	

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco, David Baroncelli, con l'assistenza del Vice Segretario, Comunale Dott. Dott. Sandro Bardotti, incaricato della redazione del presente verbale.

ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 DEL 28/02/2025

Premesso che:

- l'Unione Europea, nel biennio 2018-2019, ha adottato un complesso di misure per l'energia ed il clima, il "*Clean energy package*", che contempla otto atti tra Regolamenti e Direttive, per affrontare le dimensioni programmatiche della sicurezza energetica, dell'assetto del mercato interno dell'energia, dell'efficienza energetica, della decarbonizzazione, della ricerca, innovazione e competitività;
- tra i provvedimenti di cui sopra assumono particolare rilievo la Direttiva 2018/2001 (detta Direttiva RED II), sulla promozione delle fonti rinnovabili e la Direttiva 2019/944, sulla riforma del mercato interno dell'energia, in quanto introducono le definizioni di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e Comunità Energetica dei Cittadini (CEC), assegnando loro un ruolo determinante nel percorso verso la transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici;

Preso atto che:

- la Direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili definisce:
 - "*autoconsumatore*" di energia rinnovabile come un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e che può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;
 - "*autoconsumatori*" di energia rinnovabile che agiscono collettivamente come un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile di cui al precedente punto, e si trovano nello stesso edificio o condominio;
 - "*comunità di energia rinnovabile*" come un soggetto giuridico con le seguenti caratteristiche:
 - a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
 - b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, Piccole o Medie Imprese (PMI) o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

- l'art. 21 della Direttiva 2018/2001 prevede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché i consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di energia rinnovabile e che questi ultimi, individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a:

- produrre energia elettrica rinnovabile, anche per il proprio consumo, immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, cessioni a fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari;
- installare e gestire sistemi di accumulo dell'energia elettrica abbinati a impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella propria disponibilità;
- mantenere i propri diritti e obblighi in quanto clienti finali;
- ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del proprio valore a lungo termine per la rete elettrica, l'ambiente e la società.

- in particolare, l'art. 21, comma 5, della Direttiva 2018/2001, prevede che l'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile possa essere di proprietà di un soggetto terzo o gestito da un soggetto terzo in relazione all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore; tale soggetto terzo non è considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile;

- l'art. 22 della Direttiva 2018/2001, relativo alle comunità di energia rinnovabile, prevede, tra l'altro, che gli Stati membri assicurino che i clienti finali abbiano il diritto a partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo i propri diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, con riferimento alle imprese private, la propria partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale;

- in particolare, l'art. 22, comma 2 della Direttiva 2018/2001 prevede che gli Stati membri assicurino che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;

- in particolare, l'art. 22, comma 4 della Direttiva 2018/2001 prevede che gli Stati membri forniscano un quadro di sostegno, atto a promuovere e agevolare lo sviluppo di energia rinnovabile, che garantisca, tra l'altro che:

- siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile;
- il gestore di rete competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia elettrica all'interno delle comunità di energia rinnovabile;
- le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti;
- siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile;

Rilevato pertanto che:

- l'evoluzione del quadro normativo europeo, punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore, cosiddetto "*prosumer*", al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica attraverso le "*Comunità Energetiche Rinnovabili*" (CER);
- l'obiettivo della CER è quello di consentire ai cittadini ed alla Pubblica Amministrazione di istituire forme innovative di aggregazione e di *governance* nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli componenti della Comunità e per la Comunità stessa, sia sotto il profilo economico che con riferimento alla qualità della vita dei cittadini;

Visto l'art. 42 *bis* del Decreto n.162/2019, “c.d. *Milleproroghe*”, il quale, in attuazione delle disposizioni degli artt. 21 e 22 della Direttiva 2018/2001, consente di attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero di realizzare comunità energetiche rinnovabili prevedendo che, per tali finalità, i consumatori di energia elettrica possano associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'art. 21, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possano realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'art. 22 della medesima Direttiva in cui gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, nel presupposto che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non possa costituire l'attività commerciale e industriale principale ma debba avere come obiettivo principale esclusivamente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri, oppure alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;

Preso atto che:

- il medesimo art. 42 *bis* del Decreto n.162/2019 di cui sopra prevede che i gruppi di autoconsumo o le CER operino alle seguenti condizioni;

- i soggetti partecipanti devono condividere l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
- l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;
- nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio;

- i commi 7 e 9 dello stesso art. 42 *bis* prevedono espressamente che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo, venga individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili erogata dal GSE Spa e volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;

Atteso che i clienti finali, associati in una delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso:

- mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

- regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa, al quale i partecipanti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) Spa, tenuto conto che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa si applicano gli oneri generali di sistema;

Rilevato quindi che il Legislatore nazionale, prima con l'art. 42**bis** del Decreto n.162/2019 detto "*Milleproroghe*", e successivamente con il D.Lgs. n. 199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il D.Lgs. n. 210/2021, di attuazione della Direttiva UE 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha definito modalità e condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER);

Vista la L.R.T.n.42 del 28.11.2022 "*Promozione e sostegno delle Comunità energetiche rinnovabili*", con la quale la Regione Toscana promuove l'istituzione di comunità energetiche rinnovabili quali punti focali della transizione energetica e strumenti fondamentali per la creazione di nuovi modelli di economia sostenibile, basati sulla generazione distribuita, sul consumo consapevole di energia e sul contrasto alla povertà energetica, nonché come efficace contributo al conseguimento degli obiettivi del "*Green New Deal Europeo*";

Vista altresì, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 21.03.2022 "*Promozione delle Comunità Energetiche*", per mezzo della quale la Regione Toscana ha individuato un percorso volto a promuovere e sostenere le comunità energetiche definendone le attività;

Viste inoltre:

- la Delibera ARERA in data 04.08.2020 n. 318/2020/R/eel avente ad oggetto "*Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile*";
- la successiva deliberazione del 30 gennaio 2024 15/2024/R/eel avente ad oggetto "*Modifiche al testo integrato Autoconsumo diffuso e verifica delle regole tecniche per il servizio per l'Autoconsumo diffuso predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.*";

Evidenziato che l'obiettivo delle "*Comunità Energetiche Rinnovabili*" è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di *governance* nel campo dell'energia, così da essere parte attiva alle diverse fasi del processo produttivo: essi possono consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, attraverso il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 07/12/2023, entrato in vigore il 24.01.2024, ai fini del perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, che disciplina, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 199/2021, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per interventi concernenti impianti da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, aventi validità fino al 30 giugno 2026, con previsione espressa della cumulabilità degli incentivi tariffari con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%, sebbene con riduzione degli incentivi medesimi, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021;

Visto, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto, il quale dispone che gli incentivi si applichino a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle CACER (Configurazioni di Autoconsumo diffuso) purché:

- la potenza nominale massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, risulti non superiore a 1 MW;
- le Comunità energetiche rinnovabili risultino già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedano, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI;
- gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER siano connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria;
- gli impianti posseggano i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, ivi inclusi i criteri di sostenibilità necessari anche per rispettare il principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all'articolo 11 del decreto di cui trattasi;
- gli impianti posseggano potenza non superiore a 1 MW e che siano entrati in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto n. 199/2021 (15 dicembre 2021);

Considerato che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d) del D.Lgs.n. 199/2021, le CER possono annoverare anche impianti "esistenti", ove per esistenti si intendono impianti entrati in esercizio fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs.n. 199/2021 (ovvero fino al 15 dicembre 2021), e che in tali casi la potenza di tali impianti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione;

Visti in particolare altresì:

- l'art. 4 del D.M.n. 414/2023, che fissa il periodo di diritto alla tariffa incentivante in 20 anni con decorrenza dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati;

- l'art. 5 del medesimo decreto, che prevede che la domanda di accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente Titolo debba essere presentata entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti, esclusivamente tramite il sito www.gse.it, e che la mancata comunicazione entro il termine comporti la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa incentivante spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione e la data relativa al giorno di ricevimento della comunicazione tardiva;

Visto infine in particolare l'Allegato 1 al predetto decreto, il quale delinea la tariffa premio spettante applicabile all'energia elettrica condivisa, espressa in €/MWh, sulla base della presente formula:

a) Per impianti di potenza > 600 kW

TIP (Tariffa Premio Incentivante): $60 + \max(0; 180 - Pz)$ dove Pz è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica;

La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/Mwh;

b) Per impianti di potenza > 200 kW e ≤600 kW

TIP: $70 + \max(0; 180 - Pz)$ dove Pz è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica;

La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/Mwh;

c) Per impianti di potenza ≤ 200 kW

TIP: $80 + \max(0; 180 - Pz)$ dove Pz è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica;

La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/Mwh;

con previsione di un fattore correttivo della tariffa premio per impianti fotovoltaici su base geografica in considerazione dei diversi livelli di insolazione, che per la fascia in cui ricade la Regione Toscana si attesta su un valore di + 4 €/Mwh;

Visto lo Studio n. 38/2024 del Consiglio Nazionale del Notariato "*Le incentivate Comunità Energetiche Rinnovabili ed il loro atto costitutivo*", approvato telematicamente dalla Commissione Studi d'Impresa il 20.03.2024, che disquisisce ampiamente ed approfonditamente in merito alle forme giuridiche che una CER può assumere;

Considerato che:

- la Comunità energetica da fonti rinnovabili è definita come un soggetto giuridico autonomo che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria di clienti finali e/o

produttori di energia da fonte rinnovabile ed è controllato dai suoi membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità;

- secondo la normativa sopra citata le comunità energetiche rinnovabili sono costituite anche su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, nel rispetto delle finalità che ogni CER dovrà perseguire;
- la Comunità Energetica Rinnovabile ha un ruolo importante nella sfida energetica e l'aspetto educativo ha una funzione strategica nel miglioramento dell'efficienza energetica come vettore di cambiamento culturale e comportamentale nell'uso individuale e collettivo dell'energia;

Ritenuto che in tale contesto, il Comune possa svolgere un ruolo centrale, configurandosi come:

- soggetto facilitatore della comunicazione e del coinvolgimento dei cittadini;
- soggetto promotore per la creazione del processo virtuoso di costituzione delle comunità energetiche;
- co-gestore, poiché in grado di supportare anche tecnicamente i processi di promozione e creazione delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso afferenti alla CER che si potrebbe costituire sul territorio;

Dato atto che:

- la sostenibilità e la tutela dell'Ambiente sono fra i principi ispiratori della politica dell'Amministrazione Comunale, impegnata in numerosi progetti in campo ambientale;
- questa Amministrazione ritiene di fondamentale importanza e strategicamente indispensabile ridurre le emissioni di CO₂ e degli altri gas climalteranti sul territorio, al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile della comunità e la salvaguardia delle bellezze naturali del territorio stesso;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/03/2021 il Comune di Barberino Tavarnelle ha aderito all'iniziativa promossa dalla Commissione Europea per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO₂), denominata "*Patto dei Sindaci per il Clima & l'Energia*" (*Covenant of Mayors*);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06/03/2023 è stato approvato il *Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)*, dove si stabiliscono le misure da attuare per ridurre le emissioni di CO₂ sul territorio del 40% entro il 2030;
- la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), concorre all'attuazione delle azioni individuate nel PAESC approvato e, pertanto, al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂ sul territorio del 40% entro il 2030;

Ritenuto pertanto di importanza strategica la costituzione sul territorio comunale di una Comunità Energetica Rinnovabile;

Stabilito che questa Amministrazione intende stimolare e promuovere nel territorio comunale lo sviluppo di forme di produzione di energia da fonti rinnovabili

che coinvolgano direttamente nel processo di generazione i consumatori finali, attraverso la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER) e di sistemi di autoconsumo collettivo;

Ritenuto che la costituzione, sul proprio territorio, di una Comunità Energetica Rinnovabile, coinvolgendo utenze private e pubbliche, favorisca anche la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dall'articolo 4 del sopracitato D.M. M.A.S.E. n. 414 del 7.12.2023 in attuazione del D. Lgs. n.199/2021;

Ritenuto altresì che:

- al fine di procedere alle valutazioni preliminari propedeutiche alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile, sia necessario avviare una fase conoscitiva, mediante apposito avviso pubblico, per valutare l'interesse degli utenti pubblici e privati del territorio comunale ad aderire;

- raccolte le adesioni di partecipazione alla CER e sondato l'interesse sul territorio, si potrà procedere con la valutazione degli aspetti tecnici della costituzione della CER, individuando la forma giuridica più idonea, ruoli e competenze dei vari soggetti collaboratori attivi;

Dato atto che questa Amministrazione, con la collaborazione dell' "Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.a." (ARRR S.p.a.), ha attivato un "Punto informativo per l'energia ed il clima costituito" da uno sportello telematico *on line* e da un presidio in presenza con cadenza quindicinale, a servizio di cittadini, di imprese e di tutti gli *stakeholders* sul territorio, con la finalità di diffondere conoscenze e fornire chiarimenti sui seguenti argomenti:

- energie rinnovabili, efficienza energetica, risparmio e consumi consapevoli, misure di contrasto alla povertà energetica;
- forme di autoconsumo di energia rinnovabile: autoconsumo individuale a distanza, autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili (CER);
- aggiornamenti su bandi e finanziamenti nel settore destinati a privati ed aziende;
- chiarimenti per una lettura più consapevole delle bollette energetiche da parte delle utenze;

Ritenuto infine che le attività di tale punto informativo e la collaborazione dell' "ARRR S.p.a." possano essere di estrema utilità nella gestione di tutta la fase conoscitiva, operando in sinergia con l'avviso pubblico e la raccolta delle adesioni di partecipazione alla CER nel sondaggio dell'interesse degli utenti pubblici e privati del territorio comunale a costituire la Comunità Energetica Rinnovabile;

Preso atto che trattandosi di atto d'indirizzo non devono essere richiesti pareri in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1. di approvare le premesse suesposte quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di avviare la fase conoscitiva per le valutazioni preliminari propedeutiche alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio anche con il supporto del *“Punto informativo per l’energia ed il clima”* e dell’*“Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.a.”*;
3. di sondare, mediante apposito avviso pubblico, l’interesse a costituire la Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio comunale da parte di utenti pubblici e privati, siano essi produttori, aspiranti produttori e consumatori (*“prosumers”*), o anche soltanto clienti finali (*“consumers”*);
4. di demandare al Responsabile dell’Area Ambiente, SUAP e SVEC la predisposizione e la pubblicazione di apposito avviso pubblico al suddetto scopo;
5. una volta raccolte le adesioni di partecipazione alla CER e sondato l’interesse sul territorio, di dare mandato al Responsabile dell’Area Ambiente, SUAP e SVEC di procedere, con il supporto specializzato dell’*“Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.a.”*, alla valutazione degli aspetti tecnici della costituzione della CER, individuando la forma giuridica più idonea, ruoli e competenze dei vari soggetti collaboratori attivi;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, in ragione dell’urgenza di avviare la fase conoscitiva.

IL SINDACO

Aprè la discussione sul punto in ordine del giorno.
Uditi gli interventi, si mette in votazione la proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta;
Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs.n. 267/2000;
AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese dagli Assessori presenti,

DELIBERA

1. di approvare la proposta in ordine del giorno;
2. di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000, ad unanimità di voti.



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(David Baroncelli)
(atto sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO
(Dott. Sandro Bardotti)
(atto sottoscritto digitalmente)